SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 21 dicembre 1991 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1992 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 21 ottobre 1991 (*G. U.* n. 286 del 6 dicembre 1991).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1991.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1991.

Scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Misterbianco (Catania) eletto nelle consultazioni elettorali dell'8 maggio 1990 presenta forme di condizionamento di tipo mafioso, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Catania in data 9 ottobre 1991;

Constatato che le pressanti forme di pressione a carattere intimidatorio compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Misterbianco sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che il preoccupante andamento della criminalità ha ormai determinato nel territorio di Misterbianco, sia per la tipologia che per l'efferatezza dei reati commessi, un elevato allarme sociale che arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Misterbianco per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991 n. 221;

Vista la proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisc parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 1991, alla quale e stato debitamente invitato il presidente della regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Misterbianco è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Enrico La Pira, vice prefetto ispettore;
dott. Pietro Lisi, vice prefetto ispettore;
dott. Gaetano Infantino, primo dirigente di ragioneria.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Misterbianco (Catania), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990, presenta fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

Invero con il rapporto del prefetto di Catania del 9 ottobre 1991 sono state evidenziate forme di condizionamento degli amministratori che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Misterbianco.

Nel territorio di Misterbianco, caratterizzato da un diffuso stato di degrado sociale, hanno sede agguerrite organizzazioni mafiose che detengono il controllo dei principali settori economici e produttivi della zona. Tra esse predomina notoriamente il gruppo facente capo al boss mafioso Giuseppe Pulvirenti, detto anche «U Malpassotu», considerato il braccio armato dell'organizzazione di Benedetto Santapaola.

Il clima di tensione cui la popolazione è sottoposta, a causa dell'attività delle locali organizzazioni criminali, è particolarmente delineato dall'episodio relativo all'incendio che il 12 febbraio 1990 ha distrutto il grande deposito di alimentari Sigros. L'episodio avvenne a seguito di un vero e proprio assalto operato dalla mafia mentre nello stabilimento lavoravano gli impiegati che, immobilizzati dagli stessi aggressori, venivano costretti ad assistere passivamente all'azione criminale.

A conferma della penetrazione della criminalità organizzata all'interno dell'amministrazione di Misterbianco vanno ricordati ulteriori gravi e significativi episodi criminali quali:

l'agguato commesso il 22 febbraio 1990 da un gruppo di killers contro il geometra del comune Nicola Di Marco che, assunto con incarico a tempo determinato, si occupava di sanatorie edilizie. Il predetto venne inseguito ed ucciso all'interno dell'edificio comunale;

l'omicidio di Paolo Arena, segretario della sezione comunale della D.C., commesso dinanzi al palazzo comunale poco prima di una riunione del Consiglio. Il medesimo, pur non rivestendo cariche all'interno dell'amministrazione comunale, era ritenuto concordemente personaggio di particolare peso nel quadro politico locale. Dalla indagini l'Arena è risultato essere in frequenti rapporti con Giuseppe Grazioso, pluripregiudicato e genero del «Malpassotu»;

l'arresto avvenuto il 19 giugno 1991 del comandante dei vigili urbani di Misterbianco, al quale venne contestato il reato di omissione di atti d'ufficio per non aver tempestivamente provveduto su un caso di abusivismo edilizio riguardante Angelo Pulvirenti, fratello dell'indicato esponente mafioso.

Inoltre, a delineare il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Misterbianco concorrono i recentissimi arresti, effettuati dall'Arma dei carabinieri, di dipendenti comunali addetti al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, accusati di truffa aggravata ai danni del comune e di turbamento di pubblico servizio. Fra gli arrestati, come indicato dalla segnalazione fatta dalla compagnia dei carabinieri di Catania-Fontana Rossa in data 8 ottobre 1991, figura Gesualdo Cosentino, anch'egli dipendente comunale, ritenuto appartenente al clan del «Malpassotu».

Inoltre, l'attuale vice sindaco Salvatore D'Agata risulta sotto inchiesta, per abuso di atti d'ufficio, così come il funzionario comunale Concetto Pennisi, per aver deliberato il preventivo di spesa per la pavimentazione di una strada quando i lavori erano già stati pattuiti ed eseguiti dalla ditta incaricata.

Da quanto descritto appare evidente che, a causa della intimidazione mafiosa, la libera determinazione degli amministratori del comune di Misterbianco è seriamente compromessa e che conseguentemente è deteriorato il buon andamento dell'amministrazione comunale.

Privo di garanzia resta, altresì, il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati; l'immobilismo amministrativo che affligge l'amministrazione di Misterbianco è rilevabile sia dalla mancata predisposizione del piano regolatore che il comune, da anni, non riesce a varare, sia dal blocco della realizzazione di importanti opere pubbliche quale la metanizzazione, la rete fognante, la discarica pubblica ecc., che il medesimo comune non riesce ad appaltare e per le quali sono giacenti svariati finanziamenti.

La situazione esposta evidenzia la sintomatologia di un territorio sottoposto a forti condizionamenti e pressioni di tipo mafioso che trovano altresì riscontro nel preoccupante andamento della criminalità. Quest'ultimo ha ormai raggiunto, per la tipologia e l'efferatezza dei reati commessi, vertici di grande allarme sociale, determinando un grave e crescente pregiudizio per la sicurezza pubblica.

Da quanto esposto si rileva l'urgenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'Amministrazione comunale di Misterbianco.

Il prefetto di Catania, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, poi convertito in legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco inoltrando la relazione n. 42/GAB del 9 ottobre 1991.

Successivamente, ritenuta l'urgenza di provvedere, il prefetto di Catania con decreto n. 42/GAB del 22 ottobre 1991 ha disposto la sospensione degli organi ordinari del comune di Misterbianco ed ha contestualmente nominato, nelle persone del dott. Enrico La Pira, del dott. Piero Lisi e del dott. Gaetano Infantino, i commissari prefettizi per la provvisoria amministrazione dell'ente nelle more della procedura di scioglimento.

Ritenuto, per quanto riportato in narrativa, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, così come convertito in legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Misterbianco, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 dicembre 1991

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

91A5801

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 settembre 1991.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della commissione delle Comunità europee n. 91/184/CEE.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 713, recante norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6, della predetta legge, il quale stabilisce che gli elenchi e le prescrizioni di cui agli allegati della stessa sono aggiornati, tenuto conto anche delle direttive della Comunità economica europea, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 24 gennaio 1987, n. 91, 24 novembre 1987, n. 530, 28 dicembre 1988, 15 gennaio 1990 e 3 settembre 1990, pubblicati rispettivamente, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 1987, nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1987, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 27 febbraio 1989, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1990 e nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1990, con i quali si è provveduto ad aggiornare gli elenchi allegati alla legge n. 713/1986, anche in attuazione delle direttive della commissione delle Comunità europee n. 85/391/CEE, n. 86/179/CEE, n. 86/199/CEE, n. 87/137/CEE, n. 88/233/CEE, n. 89/174/CEE e n. 90/121/CEE;

Ritenuta la necessità di modificare ulteriormente gli allegati della legge citata, in attuazione della direttiva 91/184/CEE, adottata dalla commissione delle Comunità europee il 12 marzo 1991;

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, formulato in data 22 maggio 1991;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegato II della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con decreto ministeriale 3 settembre 1990, sono aggiunte le voci seguenti:

«397. 8-idrossichinolina e suo solfato, ad eccezione delle utilizzazioni previste al numero 53 dell'allegato III, parte prima.
8-chinolinolo e suo solfato
[148-24-3] e
[134-31-6].

398. 2,2'-ditiobispiridin-1,1'-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio) - (piritione disolfuro + solfato di magnesio).
[43143-11-9]

399. C.I. 12075, suoi lacche, pigmenti e sali
1-[(2,4-dinitrofenil)azo]-2-naftalenolo
[3468-63-1]

400. C.I. 45170 e 45170:1
cloruro di N-[9-(2-carbossifenil)-6-(dietilammino)-3H-xanten-3-iliden]-N-etilenamminio e ottadecanoato di N-[9-(2-carbossifenil)-6-dietilammino)-3H-xanten-3-iliden]-N-etilenamminio
[81-88-9] e 6373-07-5]

401. Lidocaina D.C. It.
2-(dietilammino)-N-(2,6-dimetilfenil)acetammide
[137-58-6]

Art. 2.

1. All'allegato III, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, da ultimo modificato con il richiamato decreto ministeriale 3 settembre 1990, è aggiunta la voce seguente:

a	b	c	d	e	f
58	Fluoruro di magnesio [7783-40-6]	Prodotti per l'igiene della bocca	0,15% calcolato in fluoruro. In caso di miscela con altri composti fluorati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima in fluoro resta stabilita a 0,15%	—	Contiene fluoruro di magnesio

2. All'allegato III, parte seconda, della legge predetta, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con il menzionato decreto ministeriale 3 settembre 1990, i numeri 12075, 15585, 45170 e 45170:1 sono soppressi.

Art. 3.

1. Nell'allegato IV, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente, da ultimo modificato dal decreto ministeriale 15 gennaio 1990, le voci n. 1 e 4 sono soppresse.

2. Nell'allegato IV, parte seconda, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco dei coloranti autorizzati provvisoriamenteche possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, da ultimo modificato con il decreto ministeriale 3 settembre 1990, è aggiunto il seguente colorante, con le specificazioni di seguito riportate:

Numero Color index o denominazione	Colorazione	Campo di applicazione				Altre limitazioni o prescrizioni
		1	2	3	4	
15.585 (3)	Rosso		X			3% massimo nei prodotti destinati ad entrare in contatto con le mucose

(3) Sono autorizzati anche le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, non solubili, di questi coloranti. Essi debbono soddisfare al test d'insolubilità che verrà approvato ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge.

Art. 4.

1. Nell'allegato V, sezione prima, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco dei conservanti autorizzati, da ultimo modificato con decreto ministeriale 15 gennaio 1990, sono aggiunte le seguenti voci:

Numero d'ordine a	Sostanze b	Concentrazione massima autorizzata c	Limitazioni e prescrizioni d	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta e
44	Bromuro e cloruro di alchil (C_{12} - C_{22}) trimetilammonio (+); N,N,N-trimetil-1 esadecanamminio bromuro e cloruro [57-09-0] [112-02-7]	0,1%	—	—
45	4,4-dimetil-1,3 ossazolidina [51200-87-4]	0,5% 0,1%	— Unicamente nei prodotti eliminati per risciacquo. Il pH del prodotto finito non deve essere inferiore a 6.	—
46	N-(idrossimetil)-N-(1,3-diidrossimetil-2,5-diossi-4-imidazolidinil) -N'-(idrossimetil)urea; diazolidinil urea; N-[1,3-bis (idrossimetil)-2,5-diosso-4-imidazolidinil] -N,N'-bis(idrossimetil) urea [78491-02-8]			—

2. L'allegato V, sezione prima, parte seconda, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco dei conservanti autorizzati provvisoriamente, da ultimo modificato con decreto ministeriale 3 settembre 1990, è modificato come segue:

a) le voci n. 4, 6 e 17 sono soppresse;

b) è aggiunta la voce seguente:

a	b	c	d	e
28	7-etilbicicloossazolidina 7a-etildiidro-1H,3H,5H-ossazolo[3,4-c]ossazolo [7747-35-5]	0,3%	Vietato nei prodotti per l'igiene della bocca e nei prodotti destinati alle mucose	

3. Nell'allegato V, sezione seconda, parte prima, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco dei filtri UV di cui è autorizzato l'uso nei prodotti cosmetici, da ultimo precisato con decreto ministeriale 24 novembre 1987, n. 530, è aggiunta la seguente voce:

a	b	c	d	e
7	Acido 3,3'-(1,4 fenildimetilidin) bis [7,7-dimetil-2-ossobiciclo[2,2,1] eptan]-1-metansolfonico e suoi sali [90457-82-2]	10% (espresso in acido)	Vietato negli aerosol (spray)	

Art. 5.

1. I cosmetici non conformi all'art. 1 non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dal 1° gennaio 1992; gli stessi prodotti non possono essere venduti al consumatore finale a decorrere dal 1° gennaio 1993.

2. I cosmetici non conformi agli articoli 2, 3 e 4 non possono essere messi in commercio da produttori e importatori a decorrere dal 1° gennaio 1993; gli stessi prodotti non possono essere venduti al consumatore finale a partire dal 1° gennaio 1995.

3. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1991

Il Ministro della sanità
DE LORENZO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BODRATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota agli articoli 2 e 3:

— L'allegato III, parte seconda, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, contenente l'elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici, e l'allegato IV, parte prima, della stessa legge, contenente l'elenco delle sostanze autorizzate provvisoriamente, hanno invertito le rispettive numerazioni (dividendo il primo l'allegato IV, parte prima, e il secondo l'allegato III, parte seconda) per effetto dell'art. 2 del decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300.

Nel presente decreto ministeriale i due allegati conservano ancora la numerazione originaria, poiché all'atto dell'emanazione del provvedimento (25 settembre 1991) il decreto legislativo n. 300/1991 non era ancora entrato in vigore (non essendo decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, avvenuta il 20 settembre 1991).

91A5067

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 dicembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto la emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari nel giorno 22 ottobre 1991 è stata causata dall'adesione allo sciopero, indetto, su scala nazionale, dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 22 OTTOBRE 1991

Regione Piemonte:

ufficio del registro di Arona;
ufficio del registro di Borgomanero;
ufficio provinciale I.V.A. di Vercelli;
ufficio del registro di Biella;
ufficio del registro di Cossato;
ufficio del registro di Santhià;
1ª conservatoria dei registri immobiliari di Torino;
2ª conservatoria dei registri immobiliari di Torino;
3ª conservatoria dei registri immobiliari di Torino;
ufficio provinciale I.V.A. di Torino;
ufficio del registro atti giudiziari di Torino;
ufficio del registro di Chivasso;
ufficio del registro di Ivrea;
ufficio del registro di Moncalieri;
ufficio del registro di Rivarolo;
conservatoria dei registri immobiliari di Ivrea;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Susa;
ufficio del registro di Acqui Terme;
ufficio del registro di Tortona;
conservatoria dei registri immobiliari di Acqui Terme;
conservatoria dei registri immobiliari di Alessandria;
conservatoria dei registri immobiliari di Novi Ligure;
ufficio provinciale I.V.A. di Alessandria;
ufficio del registro di Nizza Monferrato;
ufficio provinciale I.V.A. di Cuneo;
conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo;
conservatoria dei registri immobiliari di Mondovì;
conservatoria dei registri immobiliari di Saluzzo;
ufficio del registro di Bra;
ufficio del registro di Alba.

Regione Valle d'Aosta:

ufficio provinciale I.V.A. di Aosta;
ufficio del registro di Chatillon.

Regione Lombardia:

ufficio del registro 1° atti privati di Milano;
ufficio provinciale I.V.A. di Cremona;
conservatoria dei registri immobiliari di Cremona;
ufficio del registro di Treviglio;
ufficio del registro di Bergamo;
ufficio del registro di Legnano;
ufficio del registro bollo di Milano;
ufficio provinciale I.V.A. di Varese;
ufficio del registro di Brescia;
1° ufficio provinciale I.V.A. di Brescia;
3ª conservatoria dei registri immobiliari di Milano;
ufficio del registro di Pavia;
conservatoria dei registri immobiliari di Pavia;
ufficio del registro di Abbiategrasso;
ufficio del registro di Magenta;
ufficio del registro successioni di Milano;
ufficio del registro di Monza;
ufficio del registro di Lodi;
ufficio del registro di Desio;
ufficio del registro di Mede Lomellina;
ufficio del registro di Sondrio;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Salò.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Mestre;
conservatoria dei registri immobiliari di Venezia;
ufficio del registro di Padova;
ufficio del registro di Treviso;

ufficio del registro di Castelfranco Veneto;
ufficio del registro di Vittorio Veneto;
ufficio del registro di Verona;
ufficio provinciale I.V.A. di Verona.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio del registro di Gorizia;
ufficio del registro atti civili di Trieste;
ufficio provinciale I.V.A. di Trieste;
ufficio del registro successioni;
atti giudiziari e affitti di Trieste;
ufficio del registro di Pordenone;
ufficio del registro di Maniago;
conservatoria dei registri immobiliari di Udine.

Regione Trentino-Alto Adige:

ufficio del registro di Borgo Valsugana;
ufficio del registro di Tione di Trento;
ufficio del registro di Trento.

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Genova;
ufficio del registro successioni di Genova;
ufficio provinciale I.V.A. di La Spezia;
ufficio del registro successioni, bollo e demanio di La Spezia;
ufficio del registro atti civili e atti giudiziari di La Spezia;
conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Sarzana;
conservatoria dei registri immobiliari di Imperia;
ufficio provinciale I.V.A. di Savona;
ufficio del registro atti civili e atti giudiziari di Savona;
ufficio del registro successioni, bollo e demanio di Savona;
ufficio del registro di Albenga.

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Modena;
ufficio provinciale I.V.A. di Modena;
conservatoria dei registri immobiliari di Modena;
ufficio del registro di Parma;
ufficio provinciale I.V.A. di Parma;
ufficio provinciale I.V.A. di Ferrara;
ufficio del registro di Ferrara;
conservatoria dei registri immobiliari di Ferrara;
ufficio del registro di Cento;
ufficio del registro di Forlì;
ufficio del registro di Cesena;
ufficio del registro di Rimini;
conservatoria dei registri immobiliari di Forlì;
conservatoria dei registri immobiliari di Rimini;
ufficio provinciale I.V.A. di Reggio Emilia;
ufficio del registro di Faenza;
ufficio del registro di Ravenna;
ufficio provinciale I.V.A. di Piacenza;
ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro atti privati di Bologna;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;
ufficio provinciale I.V.A. di Bologna;
ufficio del registro bollo e demanio di Bologna.

Regione Toscana:

ufficio provinciale I.V.A. di Pistoia;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Pescia;
ufficio del registro di Pistoia;
conservatoria dei registri immobiliari di Arezzo;
ufficio del registro di Arezzo;
ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze;
ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze;
ufficio del registro di Borgo San Lorenzo;
ufficio del registro di Empoli;
ufficio del registro di Prato;
1° ufficio provinciale I.V.A. di Firenze;
ufficio del registro di Viareggio;
ufficio del registro di Lucca;
ufficio provinciale I.V.A. di Lucca;
ufficio del registro di Massa Marittima;
ufficio del registro di Orbetello;
ufficio del registro di Livorno;
ufficio del registro di Piombino;
ufficio del registro di Pisa;
ufficio del registro di San Miniato;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Volterra.

Regione Marche:

ufficio provinciale I.V.A. di Ancona;
ufficio del registro di Ancona;
ufficio del registro di Fabriano;
ufficio del registro di Jesi;
ufficio del registro di Senigallia;
ufficio del registro di Macerata;
ufficio provinciale I.V.A. di Macerata;
ufficio provinciale I.V.A. di Pesaro;
ufficio del registro di Pesaro;
conservatoria dei registri immobiliari di Pesaro;
ufficio del registro di Urbino;
ufficio del registro di Ascoli Piceno;
ufficio del registro di Fermo;
conservatoria dei registri immobiliari di Fermo.

Regione Umbria:

ufficio provinciale I.V.A. di Perugia;
ufficio del registro di Città di Castello;
ufficio del registro di Perugia;
conservatoria dei registri immobiliari di Perugia;
ufficio provinciale I.V.A. di Terni.

Regione Lazio:

ufficio provinciale I.V.A. di Rieti;
ufficio del registro di Rieti;
conservatoria dei registri immobiliari di Rieti;
ufficio del registro di Cassino;
ufficio del registro di Sora;
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro atti pubblici di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
1° ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
2° ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
2ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma;
3ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma;
ufficio del registro di Albano;
ufficio del registro di Frascati;
ufficio del registro e di conservazione dei registri immobiliari di Civitavecchia;
ufficio del registro di Latina.

Regione Abruzzo:

conservatoria dei registri immobiliari di Pescara;
ufficio del registro di L'Aquila;
ufficio provinciale I.V.A. di L'Aquila;
ufficio del registro di Popoli;
ufficio del registro di Ortona;
ufficio del registro di Giulianova.

Regione Molise:

ufficio del registro di Campobasso;
conservatoria dei registri immobiliari di Campobasso;
ufficio del registro di Isernia;
ufficio provinciale I.V.A. di Isernia;
conservatoria dei registri immobiliari di Isernia.

Regione Campania:

ufficio del registro di Caserta;
ufficio provinciale I.V.A. di Napoli.

Regione Basilicata:

ufficio del registro di Matera.

Regione Puglia:

ufficio provinciale I.V.A. di Taranto;
ufficio del registro di Taranto;
conservatoria dei registri immobiliari di Taranto;
ufficio del registro atti pubblici di Bari;
ufficio del registro atti privati, bollo e demanio di Bari;
conservatoria dei registri immobiliari di Trani;
conservatoria dei registri immobiliari di Foggia;
ufficio del registro di Foggia;
ufficio del registro di Lucera;
ufficio del registro di Ostuni;
ufficio provinciale I.V.A. di Brindisi;
ufficio del registro atti giudiziari di Bari;
ufficio del registro di Trani;
ufficio provinciale I.V.A. di Foggia.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Lamezia Terme;
ufficio del registro di Tropea.

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Enna;
ufficio del registro atti giudiziari di Palermo;
ufficio provinciale I.V.A. di Palermo;
ufficio provinciale I.V.A. di Catania;
conservatoria dei registri immobiliari di Catania;
ufficio del registro atti giudiziari di Catania;
ufficio del registro atti civili di Catania;
ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania;
ufficio del registro di Acireale;
ufficio del registro di Caltagirone;
ufficio del registro di Canicattì;
ufficio del registro di Sciacca;
conservatoria dei registri immobiliari di Agrigento;
ufficio del registro di Agrigento;
ufficio provinciale I.V.A. di Ragusa;
ufficio del registro di Ragusa;
ufficio del registro di Vittoria;
ufficio del registro di Trapani;
ufficio del registro di Marsala;
ufficio provinciale I.V.A. di Trapani;
ufficio del registro di Castelvetrano;
ufficio del registro di Siracusa;
ufficio provinciale I.V.A. di Siracusa;
ufficio del registro di Caltanissetta.

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari;

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;

ufficio provinciale I.V.A. di Oristano;

conservatoria dei registri immobiliari di Nuoro;

ufficio provinciale I.V.A. di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A5749

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 25 novembre 1991.

Determinazione del sovraccanone in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993.

IL MINISTRO DEL LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni Kw nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio con decorrenza dal 1° gennaio 1982, alla variazione della misura del suddetto sovraccanone sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1981, n. 1488; 26 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554, (pubblicati rispettivamente nella *Gezzetta Ufficiale* della Repubblica n. 329 del 30 novembre 1981; n. 330 del 1° febbraio 1984, n. 280 del 28 novembre 1985 e n. 275 del 24 novembre 1987) con i quali la misura del sovraccanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio 1° gennaio 1982-31 dicembre 1983 a L. 6.052; dal 1° gennaio 1984-31 dicembre 1985 in L. 8.031; dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1987 in L. 9.500 e dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 in L. 10.516; dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1991 in L. 11.767 per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota in data 21 novembre 1991, n. 21394, dell'Istituto nazionale di statistica dalla quale risulta che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati nel periodo ottobre 1989 ottobre 1990 è + 12,7%;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovraccanone è da elevare da L. 11.767 a L. 13.261 (tredicimiladuencentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media per il biennio 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993;

Decreta:

La misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a Kw 220, è elevato, per il biennio 1° gennaio 1992-31 dicembre 1993 in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Roma, 25 novembre 1991

Il Ministro: PRANDINI

91A5734

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 8 novembre 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Mario Clemente Mastella.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1991, registro n. 5, foglio n. 321, concernente deleghe di attribuzioni del Ministro della difesa ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Ad integrazione del decreto ministeriale citato in premessa all'on. Mario Clemente Mastella, Sottosegretario di Stato alla difesa, è delegata la firma degli atti concernenti le convocazioni, ai sensi dell'art. 10, terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, delle commissioni di avanzamento del personale militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 novembre 1991

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1991
Registro n. 12 Difesa, foglio n. 379

91A5752

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DEL MOLISE IN CAMPOBASSO

DECRETO RETTORALE 7 novembre 1991.

Istituzione delle facoltà di giurisprudenza con i corsi di giurisprudenza e di scienze dell'amministrazione, per scorporo dalla facoltà di scienze economiche e sociali.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vista la legge 11 aprile 1953. n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980. n. 382:

Vista la legge 9 maggio 1989. n. 168:

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Viste le proposte formulate dagli organi accademici dell'Ateneo relative al piano di sviluppo delle università per gli anni 1991-93:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 relativo alla approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 15, lettera c), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991;

Viste le delibere del senato accademico in data 31 ottobre 1991 e del consiglio di amministrazione in data 31 ottobre 1991 relative alla istituzione della facoltà di giurisprudenza ed alla conseguente modifica di statuto;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università degli studi del Molise è istituita la facoltà di giurisprudenza con i corsi di laurea in:

a) giurisprudenza:

b) scienze dell'amministrazione, per scorporo dalla facoltà di scienze economiche e sociali.

Art. 2.

I posti di ruolo di docenti di prima e seconda fascia, attualmente afferenti alla facoltà di scienze economiche e sociali. passano -- unitamente ai titolari e su loro richiesta -- alla nuova facoltà sempre che il raggruppamento concorsuale di cui fa parte l'insegnamento di titolarità ricomprenda una delle discipline presenti nello statuto per il corso di laurea in scienze dell'amministrazione. ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza o, anche. incluso in statuti di corsi di laurea della facoltà di giurisprudenza di università italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312.

Analogamente i posti di ricercatore, attualmente afferenti alla facoltà di scienze economiche e sociali, passano — unitamente ai titolari e su loro richiesta — alla nuova facoltà sempre che il raggruppamento di appartenenza ricomprenda una disciplina presente nello statuto per il corso di laurea in scienze dell'amministrazione, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza o, anche, inclusi in statuti di corsi di laurea della facoltà di giurisprudenza di università italiane ai sensi della legge 11 aprile 1953, n. 312.

Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere effettuate entro il termine di scadenza di trenta giorni dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 3.

I posti di ruolo di prima e seconda fascia per i quali la facoltà di scienze economiche e sociali abbia deliberato proposta di concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto, passano — unitamente ai vincitori e su loro richiesta — a far parte della nuova facoltà sempre che l'insegnamento di titolarità sia compreso nello statuto per il corso di laurea in scienze dell'amministrazione, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza.

Analogamente i posti di ricercatore messi a concorso precedentemente all'emanazione del presente decreto e banditi per la facoltà di scienze economiche e sociali, passano — unitamente ai vincitori e su loro richiesta — a far parte della nuova facoltà sempre che il raggruppamento di titolarità sia presente nello statuto per il corso di laurea in scienze dell'amministrazione, ovvero nella tabella dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in giurisprudenza.

Le opzioni previste dal presente articolo dovranno essere esercitate all'atto della presa di servizio.

Art. 4.

Il senato accademico dell'Ateneo — con propria delibera — provvederà a ripartire i posti resisi disponibili presso la facoltà di scienze economiche e sociali al 1° novembre 1991 tra le due facoltà di scienze economiche e sociali e di giurisprudenza.

Art. 5.

Con successivo provvedimento verrà stabilito l'ordinamento degli studi relativo al corso di laurea in giurisprudenza della nuova facoltà di giurisprudenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 7 novembre 1991

Il rettore: D'ALESSANDRO

91A5719

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CIRCOLARE 26 novembre 1991, n. 369.

Concessione del riconoscimento legale e del pareggiamento a scuole non statali di istruzione secondaria ed artistica. Stipula di convenzioni per scuole magistrali. Acquisizione certificazione prefettizia prevista da legislazione antimafia.

Ai provveditori agli studi

Com'è noto, l'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, prevede che la pubblica amministrazione — prima di rilasciare licenze, autorizzazioni, concessioni e simili e prima di stipulare contratti ed erogare contributi finanziari — deve acquisire apposita certificazione prefettizia relativamente agli interessati circa la sussistenza a loro carico di procedimenti giudiziari per l'applicazione di misure di prevenzione o di provvedimenti giudiziari che applicano misure di prevenzione e dispongano divieti, sospensioni o decadenze.

La predetta prescrizione si desume in particolare dal comma 1 dell'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successivamente sostituito dal comma 4 dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che di seguito si riporta:

«La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma delle presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater*. Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni e le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.

Poiché i riconoscimenti legali e i pareggiamenti di scuole non statali d'istruzione secondaria ed artistica sono nella relativa essenza giuridica, concessioni amministrative date «intuitu personae», non c'è dubbio che la normativa suindicata non può non applicarsi nei procedimenti per il rilascio dei predetti benefici.

Nella stessa situazione vengono altresì a trovarsi ovviamente le istanze per la stipula di convenzioni, ai sensi dell'art. 137 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297, per le scuole magistrali.

Ciò premesso, è necessario che le istanze in questione siano corredate della documentazione prefettizia prevista dalla citata legislazione antimafia. È fatta eccezione, in virtù dell'ottavo comma dell'art. 10-*sexies*, solo per le scuole gestite da amministrazioni pubbliche.

In applicazione della suddetta normativa e ad integrazione della circolare ministeriale, n. 377 del 9 dicembre 1987 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1987), si danno in particolare le seguenti istruzioni.

1. *Termini nei procedimenti suindicati per la produzione al Ministero della documentazione prevista dalla legislazione antimafia.*

Relativamente alle richieste di riconoscimento legale o di pareggiamento e per le scuole magistrali di stipula di convenzione, detta certificazione prefettizia — che i gestori dovranno chiedere in tempo alla competente prefettura secondo le modalità fissate dal sesto comma dell'art. 10-*sexies* della legge n. 575/1965, quale sostituito dal comma 6 dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203 — ove non sia prodotta entro il 1° settembre in allegato alla istanza, deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione media non statale - Via Napoleone III, 8 - 00185 Roma, non oltre il 15 febbraio dell'anno successivo (tale termine ha carattere perentorio in relazione alle esigenze di conclusione del procedimento).

Con riguardo alle pratiche di concessione del riconoscimento legale o del pareggiamento per passaggio di gestione, nonché relativamente ai mutamenti del rappresentante legale dei soggetti gestori società oppure enti, detta certificazione deve essere dai gestori prodotta in ogni caso unitamente all'istanza.

La mancata produzione della certificazione prefettizia rende le istanze improcedibili.

Si riporta, ad ogni buon fine, il testo del sesto comma dell'art.10-*sexies* della legge n. 575/1965, così come si desume dal comma 6 dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152:

«Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15».

2. *Erogazione di contributi a scuole magistrali secondo le previsioni di cui alle relative convenzioni, stipulate ai sensi dell'art. 137 del R.G. 26 aprile 1928, n. 1297.*

Si fa presente che, a norma del primo comma del citato art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, nel testo di cui al comma 4 dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, (innanzi riportato nella premessa), qualora si tratti di convenzione per scuole magistrali che preveda l'erogazione di contributi ministeriali, la certificazione suddetta dev'essere prodotta a questa amministrazione annualmente.

Tenuto conto di tali prescrizioni normative, si fissa al 30 aprile, per ciascun anno di durata della convenzione suddetta, il termine per fare pervenire la certificazione prefettizia di cui trattasi, rappresentando che in mancanza non si può procedere alla erogazione del contributo ministeriale da essa previsto.

3. *Acquisizione da parte dell'amministrazione scolastica di dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal gestore.*

Si ricorda che, a norma del comma 13 dell'articolo 10-*sexies*, così come modificato dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, trascorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza alla prefettura per il rilascio della certificazione ed in attesa che quest'ultima pervenga all'amministrazione, i gestori interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione prefettizia medesima con la dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 10-*sexies*, riferità a sé stessi e ai propri conviventi e sottoscritta con firma autenticata secondo le modalità dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per le società, ovviamente, detta dichiarazione sarà rilasciata tenute presenti le disposizioni del comma 4 dell'art. 10-*sexies*.

È comunque fatta salva, secondo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 10-*sexies* citato, la facoltà dell'amministrazione, che procede sulla base della dichiarazione sostitutiva, di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

Si fa presente, per ogni conveniente conoscenza della normativa di cui trattasi nel testo integrale, che:

a) nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 120 del 25 maggio 1990 è riportata la legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

b) nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 12 luglio 1991 è riportato il testo del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, coordinato con la legge di conversione 12 luglio 1991, n. 203.

Le SS.VV. vorranno curare la diffusione fra i soggetti gestori della presente circolare, che verrà comunque pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Ministro: MISASI

91A5736

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 18 dicembre 1991, n. 29.

Importazione di prodotti siderurgici CECA originari della Polonia.

A seguito dell'entrata in vigore del protocollo concernente il commercio e la cooperazione commerciale ed economica tra la CECA e la Repubblica di Polonia, a far data dal 1° dicembre 1991 sono abolite le restrizioni quantitative relative alle importazioni dei prodotti siderurgici CECA originari della Polonia.

Resta immutato il regime di sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti siderurgici CECA, applicato mediante la dichiarazione di importazione, con gli adempimenti previsti ai sensi della circolare n. 21 del 26 agosto 1991 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

Il Ministro: LATTANZIO

91A5769

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

105° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262 10.C.N. B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91 e n. 270/91 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. 7181 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4846-C-82 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «H. SCHEIRING» MOD. HIRSCH (EIETTORI NORMALI ED AUTOMATICI)
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: MINI ELISO SOCIO AMMINISTRATORE DELLA SOCIETA «MINI ELISO & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7182 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «BERSA» MOD. 85
Calibro: 380 ACP (MM. 9 CORTO)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 90
Lunghezza dell'arma: MM. 168
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ARGENTINA
Stato o Stati da cui è importata: ARGENTINA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7183 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «WALTER» MOD. SPORTMODELL
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: --
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui fu prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. **7184** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7185** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 558
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7186** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TIKKA» MOD. 658
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 570
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: FINLANDIA DALLA DITTA SAKO WORKS
Stato o Stati da cui è importata: FINLANDIA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7187** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «I.M.I.» MOD. TIMBERWOLF
Calibro: 44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7188 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «I.M.I.» MOD. TIMBERWOLF
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 470
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (A POMPA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7189 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10084-C-90 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «M. R. NEW SYSTEMS ARMS» MOD. P.T. 75 DEFENCE (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 114
Lunghezza dell'arma: MM. 205
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RIGIDO MARCO TITOLARE DELLA DITTA «M. R. NEW SYSTEMS ARMS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma può essere corredata di conversioni (canna e caricatore) idonee ad impiegare cartucce cal. 38 super auto con caricatore serbatoio da n. 15 colpi, 40 S. & W., 41 AE con caricatore serbatoio da n. 12 colpi e 45 HP con caricatore serbatoio da n. 10 colpi.

N. 7190 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2578-C-79 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «L.A.R. MANUFACTURING CO» MOD. GRIZZLY MARK I
Calibro: 45 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 165
Lunghezza dell'arma: MM. 270
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: IMERI ALBERTO TITOLARE DELLA DITTA «EXCALIBUR S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

N. 7191 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2946-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «H. PETERSEIL» MOD. ISCHLER STUTZEN
Calibro: MM. 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (FORMA ESTERNA OTTAGONALE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1090
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER REGOLABILE IN PESO E CORSA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: CICOLINI EDUARD RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7192 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HEYM» MOD. SAFARI 88/B (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1045
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7193 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HEYM» MOD. SAFARI 88/B (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7194 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3735-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «HEYM» MOD. SAFARI 88/B (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: MM. 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 635
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL PRIMO)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PARINI GIUSEPPE AMMINISTRATORE E TITOLARE DELLA DITTA «F.LLI PARINI & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7195 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS A CANI ESTERNI
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. COLT DOUBLE BARREL RIFLE O KODIAK «MK3»
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A RETROCARICA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA DITTA «PEDERSOLI D. & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7196 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS A CANI ESTERNI
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. COLT DOUBLE BARREL RIFLE O KODIAK «MK3»
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A RETROCARICA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA DITTA «PEDERSOLI D. & C. S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7197 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS A CANI ESTERNI
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. COLT DOUBLE BARREL RIFLE O KODIAK «MK3»
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A RETROCARICA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA DITTA «PEDERSOLI D. & C S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7198 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.5258-C-83 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS A CANI ESTERNI
Denominazione: «PEDERSOLI DAVIDE» MOD. COLT DOUBLE BARREL RIFLE O KODIAK «MK3»
Calibro: 30-40 KRAG
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE A RETROCARICA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PEDERSOLI PIERANGELO TITOLARE DELLA DITTA «PEDERSOLI D. & C S.N.C.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 7199 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON 35 GR. 4"
Calibro: 35 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 107
Lunghezza dell'arma: MM. 236
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. 7200 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON GR. 2"
Calibro: 380 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 69
Lunghezza dell'arma: MM. 196
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7201 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.6826-C-85 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «AC ARMI SPORT» MOD. PYTON GR. 4"
Calibro: 380 GRENAILLE
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 107
Lunghezza dell'arma: MM. 236
Funzionamento: A ROTAZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: CHIAPPA EZECHIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «AC ARMI SPORT»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7202 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: MM. 6,5 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7203 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: MM. 6,5 × 68
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7204** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo. CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 WILD BOAR
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7205** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE BATTUE
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7206** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: MM. 7 × 64
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **7207** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 7208 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7209 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7210 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7211 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: 270 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata:
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7212 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 WILD BOAR BATTUE
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 530
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7213 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 WILD BOAR
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1180
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7214 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9274-C-89 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «VALTRO S.R.L.» MOD. PIETRO FAVERO 1991 ALPINE
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BULLA ALFREDO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «VALTRO S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 7215 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 631 INOX
Calibro: 32 H & R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 168,2
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 2

N. **7216** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 631. INOX
Calibro: 32 H & R MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 101,6
Lunghezza dell'arma: MM. 220,6
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7217** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 640 CENTENNIAL INOX
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 188,9
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7218** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 642 (CASTELLO IN LEGA DI ALLUMINIO)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 76,2
Lunghezza dell'arma: MM. 182
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **7219** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 642 (CASTELLO IN LEGA DI ALLUMINIO)
Calibro: 38 SPECIAL
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 50,8
Lunghezza dell'arma: MM. 163,5
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7220 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SMITH & WESSON» MOD. 648 FULL LUG INOX (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 22 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 282,5
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 7221 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. C 5 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 186
Lunghezza dell'arma: MM. 350
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO_2 (GRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo e può essere fornita anche in versione per mancino.

N. 7222 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «FEINWERKBAU» MOD. C 20 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO INTERCAMBIABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 263
Lunghezza dell'arma: MM. 420
Funzionamento: A GAS COMPRESSO CO_2 (MONOGRILLETTO REGOLABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 10**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo e può essere fornita anche in versione per mancino.

N. 7223 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 500 JUNIOR MATCH (TACCA DI MIRA MICROMETRICA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 410
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo.

N. 7224 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 750 MATCH (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 170
Lunghezza dell'arma: MM. 280
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 9

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo e può essere fornita di guance anatomiche in legno per tiratore sia destro che mancino.

N. 7225 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 900
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo con esclusione all'impiego nel tiro per carabina ad aria compressa a metri 10. Può essere corredata di una pompa che consente di aumentare l'energia, determinata dall'aria compressa, del 10%.

N. 7226 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 900
Calibro: MM. 6,3
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1150
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.P.A.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 11

Nota. — L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo con esclusione all'impiego nel tiro per carabina ad aria compressa a metri 10. Può essere corredata di una pompa che consente di aumentare l'energia, determinata dall'aria compressa, del 10%.

N. 7227 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. 35 HP
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM. 120,6
Lunghezza dell'arma: MM. 203
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. — L'arma è stata riallestita dalla ditta «Adler S.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello, le cui sigle (GP 35 - FN Belgio) potrebbero apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio di fabbrica.

N. 7228 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. P 38
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 124
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. L'arma è stata riallestita dalla ditta «Adler S.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello, le cui sigle (WALTHER - ac - cyw - byf - cyq) potrebbero apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio di fabbrica.

N. 7229 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. P 08
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 101
Lunghezza dell'arma: MM. 223
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. L'arma è stata riallestita dalla ditta «Adler S.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello prodotti da altre ditte in epoche diverse, le cui sigle (DWM - ERFURT - MAUSER - byf - 42 - S42) potrebbero apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio di fabbrica.

N. 7230 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 28 ottobre 1991.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ADLER S.R.L.» MOD. P 35
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 121
Lunghezza dell'arma: MM. 197
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «ADLER S.R.L.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 1

Nota. L'arma è stata riallestita dalla ditta «Adler S.r.l.» con componenti di altri esemplari di analogo modello prodotti dalla Radom Vis/Polonia, il cui marchio potrebbe apparire sull'arma unitamente all'attuale marchio di fabbrica.

NOTE

Al n. 6224 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. K 77 22 RS Inox (monogrilletto regolabile - tacca di mira regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 508). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000411/S.L. del 15 dicembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inscrita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 6224-*bis* del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (ordinaria) «RUGER» mod. K 77 22 RP Inox (monogrilletto regolabile) cal. 22 L.R. (canna mm 508). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000411/S.L. del 15 dicembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 130 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica «RUGER» mod. Mark I Target Blue cal. 22 L.R. (canna mm 139,7). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000411/S.L. del 15 dicembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1560 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a leva) «UBERTI» mod. Winchester 1866 Yellow Carbine cal. 22 L.R. (canna mm 482,6 - 19"). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1561 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a leva) «UBERTI» mod. Winchester 1866 Yellow Carbine cal. 22 Magnum (canna mm 482,6 - 19"). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1567 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a leva) «UBERTI» mod. Winchester 1866 Sporting Rifle cal. 22 L.R. (canna mm 615 - 24 ¼"). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1568 del Catalogo è iscritta la carabina a ripetizione semplice (a leva) «UBERTI» mod. Winchester 1866 Sporting Rifle cal. 22 Magnum (canna mm 615 - 24 ¼"). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 4367 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «UBERTI» mod. Remington Rolling Block 1871 Baby Carbine cal. 22 Hornet (canna mm 560). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1556 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «UBERTI» mod. Remington Rolling Block 1871 Baby Carbine cal. 22 Magnum (canna mm 560). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1555 del Catalogo è iscritta la carabina monocolpo a caricamento successivo e singolo (manuale) «UBERTI» mod. Remington Rolling Block 1871 Baby Carbine cal. 22 L.R. (canna mm 560). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000323/S.L. del 26 settembre 1990, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 1537 del Catalogo è iscritta la pistola a rotazione singola azione «UBERTI» mod. Colt 1873 Stallion S.A. cal. 22 L.R. (canna mm 139,7 - 5 ½"). L'arma può essere corredata di cilindro intercambiabile camerato per impiegare la cartuccia calibro 22 Magnum. La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000457/S.L. del 9 gennaio 1991, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha attribuito alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo con la limitazione che deve impiegare esclusivamente la cartuccia in calibro 22 L.R., pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi da sparo.

Al n. 3784 del Catalogo è iscritta la pistola monocolpo ad aria compressa «S.G.S. SECOLO» mod. Duo 300 cal. mm 4,5 (canna mm 220). La Commissione consultiva centrale delle armi, nella seduta dell'11 ottobre 1991, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 3606 del 5 agosto 1991, a norma dell'art. 2, primo comma, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta produttrice, ha riconosciuto alla pistola in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa verrà inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Al n. 5388 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 21 S cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 152,4). L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Il modello della pistola in argomento può essere indicato anche come mod. «P 21 S». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'11 ottobre 1991.

Al n. 5579 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 41 Combat Master cal. 41 AE (mm 10,41 × 22) (canna mm 125). Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. ULTRA e può essere corredata di conversione (canna e caricatore) idonea ad impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 21 I.M.I. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Il modello della pistola in argomento può essere indicato anche come mod. «I.P.S.C.». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'11 ottobre 1991.

Al n. 5578 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 41 Pit Bull cal. 41 AE (mm 10,41 × 22) (canna mm 113). Può essere corredata di conversione (canna e caricatore) idonea ad impiegare la cartuccia in cal. mm 9 × 21 I.M.I. Il modello della pistola in argomento può essere indicato anche come mod. «P. 41». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'11 ottobre 1991.

Al n. 4639 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 21 cal. mm 9 × 21 I.M.I. (canna mm 120). Il modello dell'arma può essere denominato anche mod. GT 21 COMBAT e può essere corredata di conversioni (canna e caricatore) idonee ad impiegare cartucce cal. mm 9 × 18 e cal. mm 7,65 Parabellum. Il modello della pistola in argomento può essere indicato anche come mod. «P. 21». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'11 ottobre 1991.

Al n. 6658 del Catalogo è iscritta la pistola semiautomatica doppia azione «TANFOGLIO GIUSEPPE» mod. GT 41 S. (tacca di mira e mirino regolabili) cal. 41 AE (mm 10.41 × 22) (canna provvista di freno di bocca mm 140). Può essere corredata di canna intercambiabile camerata per impiegare la cartuccia cal. mm 9 × 21 I.M.I. L'arma è stata qualificata arma da tiro per uso sportivo. Il modello della pistola in argomento può essere indicato anche come mod. «P 41 S». Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale delle armi nella seduta dell'11 ottobre 1991.

RETTIFICHE

Al n. 7100 del Catalogo dove è scritto: Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6, leggasi: Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5.

Al n. 6438 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC.» MOD. AUTOMAG III, leggasi: Denominazione: «I.A.I. IRWINDALE ARMS INC. MOD. AUTOMAG III (TACCA DI MIRA REGOLABILE).

Al n. 7019 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO), leggasi: Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO).

Al n. 3101 del Catalogo dove è scritto: Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER), leggasi: Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONO GRILLETTO CON SCATTO SEMPLICE O SENSIBILIZZATO).

Al n. 3676 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 750, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 650.

91A5724

MINISTERO DELLE FINANZE

Adeguamento, dal 1° gennaio 1992, della tariffa professionale degli spedizionieri doganali in base all'indice ISTAT rilevato per il periodo novembre 1990-ottobre 1991.

I corrispettivi previsti dalla tariffa professionale degli spedizionieri doganali emanata ai sensi dell'art. 14, lettera *d)*, della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, ed approvata con decreto ministeriale 6 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 luglio 1988, n. 168 — vengono aumentati, a decorrere dal 1° gennaio 1992, nella misura del 6,32%, tenuto conto dell'adeguamento conseguente all'aumento dell'indice mensile del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile delle retribuzioni nei settori dell'industria, commercio, agricoltura e ad altri settori interessati, fissato in base alla deliberazione adottata, ai sensi dell'art. 7 della predetta tariffa professionale, dal Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, nella seduta del 29 novembre 1991, su conforme indicazione dell'Istituto nazionale di statistica, fornita con nota 2302/P dell'11 gennaio 1991, con riferimento al periodo novembre 1990-ottobre 1991.

91A5771

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi, in Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto n. 671 del 30 ottobre 1991 del prefetto della provincia di Milano, l'Istituto dei ciechi di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato costituito della somma di L. 10.189.423, disposto dal sig. Antonio Rossi, nato a Milano il 19 giugno 1903, deceduto a Milano il 7 aprile 1990, con testamento olografo pubblicato in Milano il 7 giugno 1990.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, l'Istituto dei ciechi di Milano, ente morale con sede in via Vivaio, 7, è stato autorizzato a conseguire il legato consistente in un appartamento in Milano del valore di L. 75.000.000, nonché titoli di credito e risparmi su depositi e conti correnti bancari per complessive L. 154.610.230, disposto dalla signora Sartori Anna, nata a Messina il 2 giugno 1900, deceduta a Milano il 12 agosto 1988, con testamento olografo del 21 maggio 1986, pubblicato il 16 settembre 1988 e registrato in Milano il 28 settembre 1988.

91A5726

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'associazione «A.P.O. Capo d'Orlando (Associazione produttori ortofrutticoli)», in Capo d'Orlando.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1991, n. 8176, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale dell'associazione «A.P.O. Capo d'Orlando (Associazione produttori ortofrutticoli)», con sede in Capo d'Orlando (Messina), via Consolare Antica, località Muscale, 140, approvato con assemblea straordinaria del 23 settembre 1991 per atto notaio dott.ssa Adele Penna di Naso (Messina), rep. 14040, con il quale l'associazione medesima ha ampliato la zona di operatività dalla provincia di Messina alle province di Messina, Catania, Siracusa, Enna, Ragusa e Reggio Calabria.

91A5725

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Approvazione del nuovo statuto del Centro universitario sportivo italiano

Con decreto 10 ottobre 1991 del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1991, registro n. 8 Turismo, foglio n. 180, è stato approvato il nuovo statuto del Centro universitario sportivo italiano (C.U.S.I.).

91A5738

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 dicembre 1991

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 dicembre 1991 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 16 dicembre 1991, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 16 marzo 1992 è di L. 96,94, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1992 è di L. 94,24 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 dicembre 1992 è di L. 88,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

91A5773

N. 245

Corso dei cambi del 17 dicembre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1189.050	1189,050	1189,070	1189,050	1189,050	1189,050	1189,090	1189,050	1189,050	1189,050
E.C.U.	1538.300	1538,300	1538 —	1538,300	1538,300	1538,300	1538,150	1538,300	1538,300	1538,30
Marco tedesco	755,340	755,340	755,500	755,340	755,340	755,340	755.180	755,340	755,340	755,340
Franco francese.	221,600	221.600	221,480	221.600	221,600	221,600	221,110	221,600	221,600	221,060
Lira sterlina	2168.500	2168.500	2175 —	2168,500	2168,500	2168,500	2169,020	2168,500	2168,500	2168,500
Fiorino olandese	670.270	670.270	670.500	670,270	670,270	670,270	670,250	670,270	670,270	670.270
Franco belga	36.684	36.684	36,690	36,684	36.684	36,684	36,678	36,684	36,684	36.680
Peseta spagnola	11.853	11.853	11,880	11,853	11,853	11,853	11,853	11,853	11,853	11,850
Corona danese	194.210	194,210	194,250	194,210	194,210	194,210	194,210	194,210	194,210	194.210
Lira irlandese	2013.250	2013.250	2013 —	2013,250	2013,250	2013,250	2013,500	2013,250	2013,250	—
Dracma greca	6,591	6.591	6,580	6.591	6,591	6;591	6,590	6,591	6,591	—
Escudo portoghese	8,544	8,544	8.500	8,544	8,544	8,544	8,544	8,544	8,544	8,540
Dollaro canadese	1039,200	1039.200	1040 —	1039.200	039,200	1039,200	1038,480	1039,200	1039,200	1039,200
Yen giapponese	9,262	9,262	9,300	9,262	9,262	9,262	9,262	9,262	9,262	9,260
Franco svizzero	854.200	854,200	854 —	854,200	854,200	854,200	854,410	854,200	854,200	854,200
Scellino austriaco	107,334	107,334	107,300	107,334	107,334	107,334	107,325	107,334	107,334	107,33
Corona norvegese	192.050	192,050	192,100	192,050	192.050	192,050	192,120	192,050	192,050	192,050
Corona svedese	206.930	206,930	206,750	206,930	206,930	206,930	206,850	206,930	206.930	206.930
Marco finlandese	278.840	278,840	279 —	278,840	278,840	278,840	278,878	278,840	278,840	—
Dollaro australiano.	918.350	918.350	921 —	918,350	918.350	918,350	919 —	918,350	918.350	918.350

Media dei titoli del 17 dicembre 1991

Rendita 5% 1935	66,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,250
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,975
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,250
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	87,475
» » » 21- 4-1987 94	86,925
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	99,900
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100.075
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	99,950
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	99,875
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	99,825
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,825
» » » 12.50% 20-11-1989/95	100,025
» » » 12.50% 18-12-1989/95	100,075
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99,900
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99.975
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	100,100
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,025
» » » 12.50% 20-11-1990/96	100,025
» » » 10.25% 1-12-1988/96	97,925
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	99,925
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	100.025

Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,575
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,325
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,500
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	98,850
» » » TR 2,5% 1983/93	100,100
» » » Ind. 1- 1-1985/92	99,825
» » » » 1- 2-1985/92	99,950
» » » » 18- 4-1986/92	100,100
» » » » 19- 5-1986/92	100,200
» » » » 20- 7-1987/92	99,950
» » » » 19- 8-1987/92	100,100
» » » » 1-11-1987/92	100,150
» » » » 1-12-1987/92	100,200
» » » » 1- 1-1988/93	99,925

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind		1- 2-1988/93	99,925
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,800
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,350
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,775
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,225
»	»	»	»	19- 8-1986/93	99,500
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,900
»	»	»	»	18- 9-1986/93	99,600
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,950
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,725
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,275
»	»	»	»	18-11-1987/93	100,125
»	»	»	»	19-12-1986/93	100,450
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,125
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,775
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,950
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,100
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100 -
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100 --
»	»	»	»	1-10-1987/94	99,850
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,675
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100 -
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,675
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,100
»	»	»	»	1- 5-1985/95	98,850
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99 --
»	»	»	»	1- 6-1985/95	99,450
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,725
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,075
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,975
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,700
»	»	»	»	1- 9-1990/95	98,975
»	»	»	»	1-10-1985/95	99,200
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,200
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,350
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,350
»	»	»	»	1-12-1985/95	99,550
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,625
»	»	»	»	1- 1-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,725
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,275
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,525
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,250
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,500
»	»	»	»	1- 4-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 6-1986/96	99,475
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,925
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,725
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,850
»	»	»	»	1-10-1986/96	98 -
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,600
»	»	»	»	1-12-1986/96	99,350
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,375
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,375
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,250
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,300
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,975
»	»	»	»	1- 7-1987/97	97,625
»	»	»	»	1- 8-1987/97	98
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,675
»	»	»	»	1- 3-1991/98	98,150
»	»	»	»	1- 4-1991/98	98,225
»	»	»	»	1- 5-1991/98	98,475
»	»	»	»	1- 6-1991/98	98,350

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	11,50%	21-12-1991	99,725
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	99,625
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	99,425
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,475
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	99,475
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	99,850
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	99,125
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	99,200
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,625
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	99,650
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,650
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	99,200
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	99,175
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,675
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,800
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	99,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,400
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,325
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	99,575
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,850
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,950
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,925
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,875
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,775
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,650
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,675
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,750
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,775
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,825
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,650
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,950
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,725
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	99,675
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	99,700
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	99,450
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	99,400
»	»	»	12%	1- 6-1991/96	97,950
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	99,575
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	99,525
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	99,450
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	99,325
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	98,250
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,750

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	98,725
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	98,425
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	98,375
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,125
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	99,225
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	99,175
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98,775
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	96,075
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	96,275
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	96,175
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,075
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	96,850
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	95,925
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	97,425
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	94,025
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	98,025
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	93,325
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,875
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,975
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	99,775
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,575
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,175
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	106,950
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99,325
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	102,050
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	104,375

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

91M17121

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

Con decreto del 22 novembre 1991 del Ministro del tesoro è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.», con un capitale sociale di lire 534,7 miliardi, alla quale farà capo il complesso delle attività e passività dell'ente conferente, ad esclusione delle residue erogazioni di beneficenza e, eventualmente, dei mezzi per l'assolvimento di obbligazioni fiscali;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo»; la Fondazione deterrà una partecipazione nella nuova società bancaria pari al 100% del capitale con diritto di voto;

l'adozione di un nuovo statuto da parte della società conferitaria «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

91A5737

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 9 0 9 1 *

L. 1.200